



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

IL PRESIDENTE

**Integrazione della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003  
in tema di comunicazione della proclamazione dello sciopero generale  
agli "Osservatori" previsti da accordi e regolamentazioni provvisorie  
e in tema di intervallo minimo tra più astensioni collettive.**

A seguito di quanto deliberato nelle sedute del 30 aprile 2004 e dell'8 marzo 2007, ad integrazione della delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, valgono i seguenti principi:

a) la proclamazione dello sciopero generale deve essere inviata, da parte delle Confederazioni, anche agli Osservatori previsti da accordi e regolamentazioni provvisorie;

b) nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, proclamati sia prima che dopo la proclamazione dello sciopero generale, ai fini dell'applicazione della regola di rarefazione, si deve far riferimento all'intervallo minimo di dieci giorni tra le due astensioni e non tra effettuazione e proclamazione;

c) nel rapporto tra sciopero generale e scioperi di ambito e livello diverso, ai fini del rispetto della regola di rarefazione, la valutazione del possibile impatto può essere effettuata con riferimento agli scioperi proclamati sia prima che dopo lo sciopero generale.

Antonio Martone